

Circolare di approfondimento n. 20 del 28 giugno 2018

ACQUISTO DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE FATTURA ELETTRONICA RINVIATA AL 2019 (rif. normativi: D.C.M. del 27.06.2018)

Nel Decreto del Consiglio dei Ministri del 27/06/2018 è stato approvato il testo definitivo del Decreto Legge con cui **si rinvia al 1° gennaio 2019 l'entrata in vigore dell'obbligo della fatturazione elettronica per la vendita di carburante a soggetti titolari di partita IVA presso gli impianti stradali di distribuzione.**

CONFERMATA LA TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI

Se fino al 31 dicembre 2018 sarà quindi possibile utilizzare l'attuale carta carburanti, al fine del riconoscimento della **detraibilità dell'IVA** e della **deducibilità del costo**, sarà comunque **obbligatorio effettuare i pagamenti con metodi diversi dal denaro contante.**

Pertanto, a partire dal **1° luglio 2018** relativamente all'acquisto di carburanti:

1. la DETRAIBILITA' DELL'IVA:

- ✓ è subordinata al pagamento effettuato:
 - con **carte di credito, carte di debito o carte prepagate** emesse da **operatori finanziari "abilitati"** (cioè soggetti all'obbligo di comunicazione all'Anagrafe tributaria ex art. 7 c. 6 Dpr 605/73)
 - **tramite altro mezzo ritenuto idoneo**
- ✓ peraltro ciò è **esteso**:
 - **a qualsiasi autoveicolo** (inclusi i cd. "mezzi speciali": autocarri, camion, ecc.)
 - **NOVITA'!** anche ad altre tipologie di spesa: lubrificanti, noleggi/leasing, manutenzioni, pedaggi, ecc.

2. la DEDUCIBILITA' DELLE SPESE:

- ✓ di **qualsiasi autovettura** di cui all'art. 164 Tuir (incluse quelle esclusivamente strumentali nell'attività propria, taxi ed auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti; sono **esclusi i mezzi "speciali"**)
- ✓ sarà ammessa solo se:
 - pagate tramite **carte di credito, carte di debito o carte prepagate**
 - **emesse da operatori finanziari "abilitati"** (ex art. 7 c. 6 Dpr 605/73).

MEZZI DI PAGAMENTO AMMESSI

- ✓ **assegni** bancari e postali, circolari e non;
- ✓ **pagamenti “elettronici”** previsti all’art. 5 D.lgs. 82/2005 (secondo le linee guida dell’Agenzia per l’Italia Digitale con Determina n. 8/2014, punto 5), tra cui principalmente:
 - **bonifico** bancario o postale
 - addebito diretto (es: i “pagamenti preautorizzati” o “**Rid**”)
 - **bollettino postale**
 - vaglia postali e cambiari
 - altri strumenti di pagamento elettronico che consentano l’addebito in C/C.

Viene pertanto data conferma a quanto indicato nel Comunicato Stampa del 4/04/2018 secondo cui “**sono valide tutte le forme di pagamento, ad esclusione del contante**, sia per la detraibilità dell’Iva che per la deducibilità del costo”.

festini fabrizio

f.festini@eusebiassociati.it